

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 900-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE CARLOTTO)

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993,
n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli
introiti contributivi in materia previdenziale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell'interno
col Ministro delle finanze
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 2 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	8
Disegno di legge	»	12
Testo del decreto-legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge governativo n. 900, comunicato alla Presidenza del Senato il 16 gennaio 1993, propone la conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

Il provvedimento sottoposto all'esame del Senato costituisce la reiterazione dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435, entrambi decaduti per decorrenza dei termini.

Il decreto al nostro esame, nella sua ultima stesura, ha subito alcune variazioni e taluni miglioramenti che hanno tenuto conto anche delle modifiche apportate al primo testo dalla Camera dei deputati.

Il Governo ha ritenuto di adottare ancora una volta, pur dopo due reiterazioni, lo strumento del decreto-legge stante la necessità ed urgenza di recuperare flussi finanziari fiscali e parafiscali indispensabili per la riduzione del disavanzo pubblico e per attuare concrete iniziative di lotta alla evasione ed alla elusione fiscale e contributiva.

L'esigenza della emanazione del nuovo decreto-legge si è resa tanto più necessaria in quanto i precedenti decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435, hanno attivato procedure che necessitano della continuità attuativa e della conseguente legittimazione legislativa.

Si deve tener conto che l'attuale iniziativa legislativa integra e perfeziona la legge 30 dicembre 1991, n. 412, per quanto concerne gli sportelli polifunzionali. Si prevede infatti uno sportello unico per l'attivazione delle procedure di accertamento di iscrizione nonché di variazione da parte dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU.

Le Camere di commercio sono interessate sia come utilizzatori sia per il deposito degli atti e la tenuta dei registri.

Con lo sportello unico ad effetto obbligatorio si potranno, grazie ai collegamenti telematici, effettuare in tempi reali accertamenti e riscontri con indubbi vantaggi per gli enti e per gli utenti. Questi ultimi potranno, infatti, con una sola operazione, rispondere a tutti gli adempimenti previsti per i vari enti. Ciò è quanto prevede l'articolo 1.

A seguito dell'attivazione dello sportello unico, l'articolo 3 prevede una vigilanza integrata con indubbi effetti in fatto di efficienza ed economie.

Significativo è poi quanto previsto dall'articolo 4, con il quale si intende agevolare il contribuente con una sorta di riduzione delle penalità amministrative previste per i contribuenti ritardatari ed omissivi.

Qualcuno, definendolo impropriamente «condono» (non ci sono abbuoni sui contributi dovuti, ma solo riduzioni sulle penalità che nel primo quadriennio raggiungono picchi di oltre il 60 per cento), ha giustamente manifestato perplessità. Si tratta però di una iniziativa giustificata e coerente con lo spirito del provvedimento nel suo complesso che, peraltro, favorisce un sicuro notevole introito per gli enti creditori in tempi brevi e certi.

D'altra parte la stessa esigenza di unificare gli sportelli e di avere una normativa più che chiara sta a significare che esisteva uno stato di incertezza o una insufficiente capacità impositiva che poteva generare equivoci o ritardi anche non voluti da parte degli assoggettati.

È necessario far notare che dal testo originario del decreto-legge al nostro esame è stato soppresso l'articolo 5 che riguardava la gestione degli stabilimenti termali INPS. L'Assemblea, nella seduta del 21 gennaio 1993, su proposta della 1ª Commissione, non ne ha infatti riscontrato omogeneità con la materia del testo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La 11ª Commissione, nella seduta del 10 febbraio 1993, ha peraltro concluso l'esame del testo e degli emendamenti ed ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.

Nelle sedute, nel corso delle quali si è discusso, valutato ed approvato il testo, con alcune modifiche da sottoporre all'esame dell'Aula, si sono avuti una notevole partecipazione ed un serio impegno di tutti i Commissari presenti, ben coordinati dalla Presidenza e puntualmente assistiti dai funzionari, come puntuale ed attento è sempre stato il rappresentante del Governo.

L'esame dei numerosi emendamenti si è concluso con l'approvazione, spesso all'unanimità, di quelli che erano considerati

migliorativi, tenendo comunque nel dovuto conto i pareri della 5ª Commissione e del Governo.

Parte degli emendamenti accolti devono considerarsi tecnici, scaturiti anche dalle consultazioni informali svolte dal relatore con gli enti interessati.

Hanno destato invece qualche perplessità i pareri negativi della 5ª Commissione e del Governo sugli emendamenti che prevedevano l'inclusione delle cancellerie dei tribunali negli sportelli polifunzionali.

Confidiamo nel consenso degli onorevoli senatori per una rapida approvazione in Assemblea.

CARLOTTO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

4 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, a maggioranza, esprime parere favorevole osservando che l'articolo 3, comma 3 - nella parte in cui prevede che gli accertamenti eseguiti dal personale ispettivo degli enti previdenziali possano recare effetti anche per gli enti diversi da quelli che li hanno disposti - potrebbe ingenerare un dubbio di legittimità costituzionale.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: DI LEMBO)

27 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, si segnala il sospetto che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, realizzi un'ipotesi di amnistia, per la quale la recente riforma costituzionale - di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 1 - prevede un *iter* particolare.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

sul disegno di legge

3 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza, se non per il fatto che l'articolo 4, che verte in tema di condono previdenziale, si limita a prevedere una penalità nella misura del 17 per cento annuo, entro il limite complessivo del 50 per cento delle somma evasa. Probabilmente tale sanzione, corrispondendo nella sostanza ad un differimento di tre anni dei contributi, o non è tale da disincentivare l'evasione o può provocare una perdita di introito notevole rispetto all'attuale regime sanzionatorio.

su emendamenti

9 febbraio 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti, si dichiara contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.10, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: "variazioni e cancellazioni";

d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo"».

1.3-bis

Al comma 2, dopo le parole: «Le iscrizioni» inserire le seguenti: «, variazioni e cancellazioni».

1.3-ter

Al comma 3, dopo le parole: «di ogni altra somma ad essi connessa.» inserire il seguente periodo: «Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività».

1.4

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985».

1.5-bis

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

1.11

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dai seguenti:

«5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.

5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.

5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.

5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di L. 20.000 per nominativo».

2.0.1

Art. 4.

Al comma 2, dopo la parola: «termini» eliminare la virgola e sostituire la parola: «ovvero» con l'altra: «o».

4.6-bis

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre

rate di eguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento».

4.6

Sopprimere il comma 3.

4.7

Al comma 5, dopo le parole: «Gli enti pubblici non economici» inserire le seguenti: «e gli enti territoriali» e dopo le parole: «agli stessi enti pubblici non economici» inserire le seguenti: «e gli enti territoriali».

4.14

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto».

4.15

Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Estinzione di crediti)

1. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione».

4.0.1

«Art. 4-ter.

(Interpretazione autentica)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore sono interamente sostitutive delle disposizioni previste in materia dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dall'articolo 2 della

legge 8 marzo 1985, n. 72, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551».

4.0.2

«Art. 4-quater.

(Cumulo di contributi)

1. I contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare».

4.0.3

«Art. 4-quinquies.

(Contributi sulla diaria e sulla indennità di trasferta)

1. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'articolo 9-ter del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166».

4.0.4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435.

Testo da modificare in esito alle deliberazioni adottate dall'Assemblea il 21 gennaio 1993 sull'articolo 5 del decreto-legge.

*Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 1993*

**Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi
in materia previdenziale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «nonchè alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere»;

b) dopo le parole: «con lavoratori dipendenti,» sono inserite le seguenti: «nonchè da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti»;

c) dopo le parole: «sono effettuate» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) nel secondo periodo, dopo le parole: «dal datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero dal lavoratore autonomo»;

e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

2. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del

presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedono alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, della qualifica di artigiano con provvedimento avente carattere definitivo.

4. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 2.

(Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi)

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purchè funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

5. Qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.

6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.

7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.

Articolo. 3.

(Vigilanza integrata)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;

b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato, da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;

c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;

d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ai fini di cui alle lettere a) e d).

3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice

fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.»;

b) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.».

Articolo 4.

(Agevolazioni per i contribuenti)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 marzo 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica ai soggetti che non abbiano pagato nei termini, ovvero che abbiano versato tardivamente i contributi e premi relativi a periodi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e che versino la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1993.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano semprechè alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Gli enti pubblici non economici che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresì, agli stessi enti pubblici non economici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.

Articolo 5.

(Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS)

*Soppresso
ex art. 78 del
Regolamento*

1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2 e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma 2-bis, possono partecipare come azionisti alle società di gestione.».

Articolo 6.

(Relazioni degli enti previdenziali)

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla Commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - MANCINO -
GORIA - GUARINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI